



COMUNE DI PRADAMANO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DELL'AREA SPORTIVO-RICREATIVA
COMUNALE DENOMINATA "RUBIA"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...17...del 28/04/2010

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di gestione e di utilizzo dell'area sportivo-ricreativa denominata "Rubia" di proprietà comunale .
2. Alla data di adozione del presente Regolamento, gli impianti/strutture ricompresi nell'area denominata "Rubia" e sita in Via Udine sono i seguenti:
 - a) Area verde attrezzata con "percorso vita" e pista ciclopedonale;
 - b) Piattaforme per spettacoli all'aperto;
 - c) Fabbricato servizi igienici;
 - d) Fabbricato polifunzionale (locale pluriuso per bar/cucina ed annessi locali di servizio)
 - e) Campi da beach volley;
 - f) Campo da bocce
 - g) Palco coperto con annesso locale tecnico.
3. Il presente Regolamento sarà applicato anche ad eventuali impianti/strutture di nuova costruzione o acquisizione comunque connessi all'area sportiva-ricreativa.
4. L'utilizzazione dell'area oggetto del Regolamento è consentita a tutti i Cittadini ed è diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività in ordine all'esercizio di attività motorie, sportive e ricreative in genere, con particolare riguardo alle esigenze dei sodalizi locali con vocazione sociale, sportiva e ricreativa.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) per "area": l'intero complesso, incluse le strutture e gli impianti localizzati all'interno della stessa;
 - b) per "percorso": i sentieri/piste pedonali o ciclabili, aperti al pubblico;
 - c) per "struttura": il manufatto o luogo opportunamente attrezzato, destinato ad attività sociali, culturali o ricreative in genere, oppure al servizio di altri impianti, strutture o percorsi;
 - d) per "impianto sportivo": il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - e) per "attività sociale": qualsiasi attività svolta, nel rispetto delle vigenti normative, nell'interesse dell'intera Comunità o di gruppi di persone, a carattere solidaristico, tradizionale, politico, formativo o divulgativo;
 - f) per "attività culturale": qualsiasi attività svolta, nel rispetto delle vigenti normative, per promuovere eventi di natura artistica o nel campo della cultura e dello spettacolo;
 - g) per "attività ricreativa": qualsiasi attività svolta a scopo di diletto, nel rispetto delle vigenti normative;
 - h) per "attività sportiva": la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - i) per "forme di utilizzo e gestione": le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale utilizza direttamente oppure concede l'utilizzo o la gestione dell'intera area oppure di singoli impianti o strutture;
 - j) per "Gestore": il soggetto che riceve, mediante convenzione, dal Comune l'incarico per la gestione dell'area oppure di un singolo impianto o struttura;
 - k) per "concessione d'uso": il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale oppure il Gestore autorizza terzi all'uso dell'area oppure di un impianto o struttura, per lo svolgimento delle attività negli stessi previste;
 - l) per "Concessionario": il destinatario della concessione d'uso;
 - m) per "tariffe": le somme che il Concessionario dell'area/impianto/struttura è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale oppure al Gestore per l'uso autorizzato.

Art. 3

Modalità di gestione

1. L'area sportivo-ricreativa denominata "Rubia" può essere gestita :
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale ;
 - b) mediante incarico di gestione a terzi, anche in forma consociata, dell'area o di un singolo impianto, previa stipula di apposita convenzione.
2. Per valorizzare le forme associative locali e realizzare una gestione "partecipata" con la collaborazione di soggetti quali i sodalizi a carattere sociale, culturale, ricreativo o sportivo, che sono anche i principali promotori dell'utilizzo dell'area, la gestione sarà affidata in via preferenziale a questi ultimi, qualora dimostrino il possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - favorire un'ampia partecipazione della popolazione residente;
 - operare prevalentemente sul territorio comunale.
3. Il Gestore dell'area, ovvero di singoli impianti o strutture, è individuato dalla Giunta Comunale, in base a criteri che tengano conto:
 - dell'attività (sociale, culturale, sportiva o ricreativa) svolta sul territorio comunale;
 - della capacità organizzativa - gestionale complessiva;
 - della qualità dei programmi di attività proposti e della loro portata innovativa;
 - della convenienza economica delle soluzioni gestionali proposte;
 - dell'impiego del volontariato e del coinvolgimento dell'Associazionismo locale.
4. Nel caso di affidamento della gestione ai soggetti individuati al secondo comma, ogni utile derivante dalla gestione dell'area, degli impianti o delle strutture, nonché ogni eventuale avanzo derivante da contribuzioni del Comune finalizzate al concorso economico per la gestione dei medesimi, dovrà essere destinato al sostegno delle Associazioni che partecipano alle attività di gestione, secondo modalità definite nella convenzione di cui al primo comma.
5. Nel caso di affidamento della gestione a più soggetti, in ragione delle caratteristiche di singoli impianti o strutture, le relative convenzioni recheranno specifiche norme per l'amministrazione di parti, impianti e attrezzature comuni.
6. Il Gestore dell'area, ovvero di singoli impianti o strutture, è tenuto a vigilare e far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti o all'attività che vi si svolge.
7. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti o delle strutture dati in gestione, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore e sui Concessionari.
8. La manutenzione straordinaria dell'area, degli impianti, delle strutture e dei percorsi resta in ogni caso a carico del Comune; la convenzione per la gestione dovrà, viceversa, precisare quali tipologie manutentive siano intese come ordinarie e quindi a carico del Gestore.
9. Qualora il Gestore, di propria iniziativa o per espressa previsione convenzionale, intendesse eseguire opere di miglioramento dell'area, delle strutture, degli impianti o dei percorsi, dovrà richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale; in relazione alle caratteristiche degli interventi, l'atto autorizzativo delle migliorie dovrà stabilire se, alla cessazione dell'attività di gestione, le opere eseguite dovranno essere rimosse oppure confluire nel patrimonio del Comune, precisandone le modalità e quantificando eventuali diritti di rivalsa del Gestore.
10. A reintegrazione dei costi di manutenzione e gestione, al Gestore possono essere riconosciuti diritti esclusivi sui proventi derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il punto di ristoro annesso agli impianti.

Art. 4

Utenza

1. È consentito a tutti, singolarmente o in forma aggregata o associata, l'accesso all'area sportivo-ricreativa comunale, per svolgere o assistere alle attività di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. L'accesso ai luoghi di attività sociale, culturale, sportiva o ricreativa è consentito in relazione alla tipologia e destinazione delle strutture e degli impianti, secondo il calendario fissato in sede gestionale.
3. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) attività promosse direttamente o patrocinata dall'Amministrazione Comunale;
 - a) attività promosse direttamente dal Gestore;
 - b) attività promosse da società, associazioni, enti, gruppi o sodalizi operanti nel Comune di Pradamano;
 - c) attività promosse da federazioni, enti di promozione sportiva e società affiliate a Federazioni del CONI;
 - d) attività promosse da società, associazioni, enti, gruppi o sodalizi solo occasionalmente operanti nel Comune di Pradamano;
 - e) singoli utenti o aggregazioni spontanee di cittadini, che intendono occasionalmente svolgere attività sociali, culturali, ricreative, sportive e del tempo libero, senza fini di lucro, con precedenza dei residenti;
 - f) soggetti aventi finalità di lucro.
4. Gli Istituti scolastici di Pradamano, di ogni ordine e grado, per particolari attività educative o ludico-sportive, potranno usufruire dell'area sportivo-ricreativa. L'uso delle relative attrezzature verrà concesso in base ad accordi da convenirsi tra Autorità scolastica, Amministrazione Comunale ed eventuale Gestore. Durante le attività, gli studenti dovranno in ogni caso essere accompagnati da un insegnante responsabile, designato dall'Istituto.
5. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze dianzi descritte, sempre riconoscendo precedenza a quelle locali.
6. Ogni utente si impegna a segnalare, al Comune e/o al Gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno a persone o cose; a titolo collaborativo, gli utenti sono altresì invitati a formulare osservazioni o rilievi che possano incidere in termini migliorativi sui servizi e sull'utilizzo dell'area.
7. Al Concessionario è fatto divieto di sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi la concessione d'uso rilasciata dal Comune ovvero dal Gestore. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
8. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il Concessionario, né il Gestore.
9. La sospensione o revoca di una concessione o dell'attività autorizzata è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili; per le sospensioni o revoche di cui al presente comma nulla è dovuto al Concessionario, né dal Comune, né dal Gestore.

Art. 5

Orario di apertura

1. L'orario di utilizzo dell'area, delle strutture, degli impianti e dei percorsi è determinato dalla Giunta Comunale e deve essere recepito nella eventuale convenzione di gestione specifica.
2. Salvo casi particolari, è vietato l'uso delle strutture e degli impianti nel periodo notturno, dalle ore 23.00 alle ore 07.00; per casi particolari si intendono gli eventi in concomitanza a manifestazioni sul territorio o altri di pubblico interesse, in ogni caso riconosciuti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Norme di corretto utilizzo

1. È assolutamente vietato utilizzare l'area, le strutture, gli impianti e i percorsi per usi diversi da quelli per cui sono concessi.
2. Al fine di garantire una corretta conservazione del verde e delle strutture, è assolutamente vietato, in particolare:
 - introdurre autoveicoli, ciclomotori o motocicli all'interno dell'Area, oltre gli stalli delimitati per la sosta;
 - introdurre camper, roulotte o altri mezzi destinati al campeggio all'interno dell'Area;
 - sostare con i mezzi suddetti negli stalli riservati alla sosta dei veicoli degli utenti dell'Area;
 - allestire tende o altri mezzi di ricovero temporaneo all'interno dell'Area o negli spazi riservati alla sosta dei veicoli;
 - allestire giostre, impianti per il tiro-a-segno, autoscontri o altri spettacoli viaggianti simili all'interno dell'Area o negli spazi riservati alla sosta dei veicoli.

Le attività individuate al presente comma, in via del tutto eccezionale, potranno essere espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale in relazione ad esigenze specifiche, correlate a particolari manifestazioni od eventi.

3. Salvo che in occasione di particolari manifestazioni od eventi, espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale, all'interno dell'Area è vietato introdurre e condurre a passeggio animali di qualsiasi specie, a meno che non siano rigorosamente tenuti al guinzaglio e, qualora previsto dalle vigenti normative, con museruola; i proprietari o i detentori dovranno altresì essere dotati delle necessarie attrezzature per la raccolta e la pulizia delle deiezioni, qualora l'Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto all'installazione di appositi distributori delle attrezzature necessarie e di idonei raccoglitori.

4. Sono vietati tutti i comportamenti lesivi dell'ordine pubblico e della dignità e rispetto della persona.

5. Al termine dell'utilizzo, l'area ed i manufatti dovranno risultare in ordine e tutte le attrezzature dovranno conservare la propria integrità, salvo il normale degrado correlato ad un uso corretto delle stesse.

6. L'utilizzo dei locali di servizio e delle aree a verde attrezzato nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.

7. Chiunque provochi guasti o deterioramenti al complesso in uso, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno.

Art. 7

Concessioni d'uso per manifestazioni aperte al pubblico

1. Possono essere organizzate manifestazioni aperte al pubblico.
2. Ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e dell'eventuale Gestore, i cui reciproci rapporti sono stabiliti in sede convenzionale, i soggetti che intendano utilizzare l'area o una sua parte, per attività aperte al pubblico, dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe da applicare agli utenti, singoli, aggregati o associati, per l'utilizzazione dell'area nonché delle strutture e degli impianti, sono approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta comunale tenendo conto dei seguenti criteri:
 - necessità di estendere il potenziale utilizzo degli impianti a tutte le diverse categorie d'utenza;
 - tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione svolta;
 - eventuale assunzione di oneri di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto.

Art. 9

Vigilanza e controlli

1. Il Comune di Pradamano, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente Regolamento, con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali ed impianti .

Art. 10

Norme finali

1. Eventuali particolari richieste di utilizzo dell'Area, dei percorsi, delle strutture e degli impianti, qualora non trovino puntuale disciplina nel presente Regolamento, potranno essere autorizzate, anche nelle more dell'adeguamento della disciplina regolamentare, con atto deliberativo della Giunta Comunale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale.